



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al Collegio dei revisori

**OGGETTO: Comune di Portalbera (PV).**

**Relazioni dell'organo di revisione ai rendiconti degli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e sul bilancio di previsione 2024/2026 redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266. – Archiviazione del procedimento di controllo con rilievi.**

Con riferimento agli adempimenti inerenti all'analisi delle relazioni dell'organo di revisione ai rendiconti degli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, è stato condotto un approfondimento istruttorio - ai sensi degli artt. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 e 148 *bis* TUEL, nonché della deliberazione della Sezione Lombardia n. 45/2024/INPR - che ha coinvolto il Comune con la nota SEZ\_CON\_LOM - SC\_LOM\_0011426 - Uscita - 02/08/2024; con nota SEZ\_CON\_LOM - SC\_LOM\_0021950 - Uscita - 04/11/2024 la Sezione ha formulato un supplemento istruttorio sugli esercizi già in esame e, al contempo, ha esteso l'analisi al rendiconto 2023 e al bilancio di previsione 2024/2026.

Il Comune (SEZ\_CON\_LOM - SC\_LOM\_0015068 - Ingresso - 20/09/2024 unitamente a SC\_LOM\_0019803 - Ingresso - 01/10/2024) ha provveduto a riscontrare i quesiti posti.

In esito al contraddittorio cartolare, allo stato degli atti, non sono emerse irregolarità tali da richiedere una specifica pronuncia della Sezione. Tanto premesso, si ritiene di archiviare il procedimento di controllo, raccomandando per il futuro, di:

1. Gestione della cassa - Osservare le disposizioni vigenti in tema di costituzione e di gestione della cassa vincolata che negli esercizi in esame non risulta valorizzata.
2. Gestione del bilancio. Applicare il principio della programmazione - Allegato 4/1 - nel procedimento orientato alla definizione degli stanziamenti delle entrate di bilancio. Si ricorda di limitare la modalità di registrazione degli accertamenti secondo il criterio della "cassa" solo alle casistiche espressamente indicate dal principio contabile Allegato 4/2, paragrafo 3. È emersa l'erronea applicazione del principio contabile della



CORTE DEI CONTI

programmazione delle entrate e del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, in particolare, nella predisposizione degli stanziamenti di bilancio e nell'attuazione della fase di accertamento delle entrate correnti del titolo 3, in corrispondenza dei quali la registrazione dell'accertamento coincideva con l'emissione della reversale di incasso.

3. Gestione del bilancio – rispettare il vincolo di destinazione dei contributi assegnati. Si invita l'organo di revisione, ed ogni altro presidio a supporto del funzionamento del sistema dei controlli interni, a verificare la stretta coerenza tra le statuizioni degli atti amministrativi predisposti e la spesa finanziata. Nel caso osservato in istruttoria, la determinazione n. 89 del 14/09/2021 affida lavori per l'adeguamento e l'efficientamento di impianti tecnologici finanziati con contributi ministeriali; il responsabile della struttura, pur richiamando in premessa la destinazione del contributo a opere pubbliche, provvede all'acquisto di software antivirus e di attrezzature hardware (server e client).
4. Gestione dei residui - Dare piena attuazione alle disposizioni in materia di applicazione del criterio della competenza finanziaria potenziata, il cui principio – nell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – preclude la conservazione di residui in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

In particolare, con riferimento alle diverse tipologie di entrata, la scadenza del credito è indicata al paragrafo 3.6 dell'allegato 4/2; nell'ipotesi di trasferimenti a rendicontazione da parte di enti eroganti che adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, il medesimo dispone alla lett. c) che nel corso della gestione *“l'attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l'Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili”*.

Con riferimento alle risorse dedicate all'attuazione del PNRR<sup>1</sup>, l'art. 15, comma 4, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, impone che le imputazioni siano effettuate agli esercizi di esigibilità secondo quanto stabilito nella deliberazione di riparto o assegnazione del contributo. Qualora le risorse siano erogate a seguito di rendicontazione le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento. I trasferimenti

---

<sup>1</sup> Disposizioni in tema di gestione delle risorse assegnate per l'attuazione del PNRR, di cui alla circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022: il manuale allegato riporta, al paragrafo 10, le modalità di contabilizzazione precisando che *“alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo”* e che *“in caso di ritardo/anticipo nella realizzazione delle opere, è modificata l'imputazione contabile delle entrate e spese accertate e impegnate sulla base del cronoprogramma se non ancora incassate e pagate. L'imputazione contabile è adeguata all'andamento effettivo dei lavori attraverso variazioni di bilancio di natura amministrativa e nell'ambito dell'annuale provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui”*.

versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Il comma 3 prevede inoltre che, a fine esercizio, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione nella voce dedicata alle risorse vincolate, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa.

La condotta errata è stata riscontrata anche osservando gli ingenti valori assunti dai residui attivi del titolo IV.

5. Fondo pluriennale vincolato e gestione dei residui passivi - applicare le prescrizioni dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e, in particolare, il paragrafo 5.3.1 per le spese di investimento e il paragrafo 5.4.2 dedicato alle spese correnti (di personale, di lite e finanziate da trasferimenti correnti vincolati).

Provvedere alla scrupolosa applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, valorizzando il fondo pluriennale vincolato anche in sede di redazione del bilancio di previsione e nel corso della gestione del bilancio. Sul punto si rinvia ai rilievi contenuti nel parere dell'organo di revisione per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

Si richiama l'attenzione, a titolo esemplificativo, sulla verifica dei requisiti per la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente in corrispondenza della spesa per la manutenzione dell'impianto elettrico e informatico, di cui alla già citata determinazione n. 89/2021 e per le spese di sgombero neve.

Si rileva inoltre l'omessa determinazione del FPV di parte capitale nel rendiconto 2023. Si invita l'Amministrazione alla scrupolosa applicazione del criterio della competenza finanziaria potenziata finalizzata alla corretta e veritiera rappresentazione a bilancio degli accadimenti gestionali.

6. Fondo crediti di dubbia esigibilità - Vagliare tutte le tipologie di entrata ai fini del calcolo di un congruo e adeguato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si rileva che, per espressa disposizione indicata nell'allegato 4/2, "Esempio n. 5", con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessaria adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio. Risulta, di contro, valorizzato l'accantonamento a FCDE esclusivamente in corrispondenza delle entrate tributarie stanziare e accertate al titolo 1.

7. In generale, osservare maggiore rigore nella gestione del bilancio, nella rappresentazione dei fatti e nella redazione degli atti amministrativi.

Sugli aspetti segnalati si fa comunque riserva di effettuare ogni opportuna verifica nell'ambito delle analisi che saranno condotte sui prossimi questionari.

Il Magistrato istruttore  
(Dott.ssa Iole Genua)



CORTE DEI CONTI